

Originale vigente

STATUTO

del "CONSORZIO STRADALE DI TRIGORIA"

Articolo 1°

Fra tutti i proprietari dei terreni situati nel comprensorio della Tenuta di Trigoria, delimitato con colore rosso sulla planimetria allegata al presente statuto viene costituito un Consorzio con la denominazione di "CONSORZIO STRADALE DI TRIGORIA".

Comune di ROMA (RM)

5.2026

Consorzio Stradale

DI TRIGORIA

STATUTO

TITOLI

I - DEL CONSORZIO

II - DEI CONSORZIATI - UTENTI

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE

IV - DEI LAVORI

V - DISPOSIZIONI GENERALI

I - DEL CONSORZIO

Art. 1 - ISTITUZIONE – PERIMETRO DEL COMPRESORIO

In esecuzione della Legge sui LL.PP del 20 marzo 1865 n.2248 allegato F, e Dll 1446 del 1 settembre 1918 convertito in legge con Legge 13 Aprile 1925, n. 473, dalla Legge 126 del 2 febbraio 1958, dal Codice Civile e da qualsiasi altra norma legislativa che regola i Consorzi che si propongono scopi assimilabili o come quelli di cui al successivo Art.2; con Delibera n. del della Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di

Articolo 2° - SCOPO DEL CONSORZIO

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla manutenzione delle strade indicate con colore verde nella planimetria sopra citata nonché di eventuali altri tratti di strada sistemate che potranno essere aggiunti in futuro a norma del seguente articolo 4°.

(Estensione fini vedi Art 4)

ROMA è stato istituito il **Consorzio Stradale di Trigatoria**, Ente obbligatorio permanente delle strade private **soggette all'uso pubblico (?)** e dei relativi servizi ed impianti ad uso comune, fra i proprietari titolari degli immobili – fabbricati e terreni- compresi nel perimetro del Comprensorio rappresentato nell'**allegato A**.

Art. 2 - SCOPO

Escluso ogni fine di lucro il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla sistemazione, manutenzione, ricostruzione, costruzione e gestione delle strade private ad uso pubblico ricomprese nel proprio territorio, delle loro pertinenze, accessori ed arredo, annessi e connessi nonché delle attrezzature, impianti e servizi di interesse comune o in gestione quali solo ad esempio: la manutenzione dei fossi percolatori del comprensorio, l'approvvigionamento idrico ed elettrico, ed in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività comuni e/o connesse con quelle sopra indicate ed interessanti le zone comprese nel suo perimetro.

Ha altresì lo scopo di provvedere alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e delle opere di miglioramento: delle sedi stradali, annessi e connessi; delle opere e dei servizi e delle infrastrutture di interesse comune alle proprietà consorziate deliberate dall'Assemblea.

Qualora vengano realizzate e/o sussistano entro i limiti del territorio altre vie aperte o meno al pubblico transito i cui la maggioranza dei proprietari interessati manifestino la volontà di adesione al Consorzio per le finalità di cui sopra, la nuova strada ed i relativi proprietari possono essere inseriti nell'elenco dei consorziati per le manutenzioni della diramazione e/o nelle manutenzioni generali del Consorzio previo benestare del Consiglio di Amministrazione il quale stabilisce le condizioni di subentro della diramazione per la successiva presa d'atto dell'Assemblea Generale dei Consorziati.

Art. 3 – SEDE

Il Consorzio ha sede presso l'ufficio amministrativo del Consorzio, o altra sede decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – DURATA – LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio stradale è obbligatorio e permanente, ha quindi durata illimitata. Esso si scioglie solo nel caso di trasferimento di tutti i beni da questo amministrati al Comune di Roma o agli altri Enti Locali superiori a ciò preposti, secondo le modalità dell'Art.2 del DLLgt 1446/18, i criteri di completamento degli espropri indicati nei relativi atti deliberativi o nel caso di trasformazione integrale dei suoi fini istituzionali, con le modalità di liquidazione di cui al successivo Art.30.

II - DEI CONSORZIATI -UTENTI

Art. 5 - - CONSORZIATI – UTENTI

1). CONSORZIATI

Sono considerati **Conсорziati** oltreché utenti tutti i proprietari di terreni, edifici, di diritti immobiliari, così pure le proprietà frazionate ricadenti nel comprensorio consortile, i quali fanno o possono far uso dei servizi e delle strade in gestione al Consorzio stradale sia per recarsi alle loro proprietà confinanti con le strade consorziali, sia che ne restino lontane, come anche i semplici frontisti.

Nel caso di proprietà frazionata, sono considerati consorziate i titolari in proporzione della percentuale di proprietà indicata in catasto o con il diverso criterio comunicato al Consorzio dalle parti.

Nel caso di un immobile costituito da un numero di proprietari che la Legge obbliga alla costituzione in “condominio”, **non** può essere richiesto il frazionamento delle quote, e l'insieme viene rappresentato dall'Amministratore del Condominio. Gli Amministratori dei

Condominii provvedono a loro volta ad informare i propri condòmini ed a ripartire il contributo consortile unitario fra i singoli proprietari in relazione alle loro tabelle millesimali di proprietà. L'Amministratore di Condominio, o - in alternativa - un condòmino appositamente designato dalla propria assemblea (copia del verbale deve essere consegnata al Consorzio), rappresenta l'intero stabile nel Consorzio e nelle assemblee consortili ove riporta le esigenze consortili manifestate all'interno del fabbricato rappresentato. Tali persone possono essere elette nelle cariche consortili.

2)- UTENTI

Qualora ne sussistano i presupposti dell'Art. 3 del Dll 1446/18 il Comune di Roma Capitale è tenuto a partecipare alle spese consortili, e viene considerato utente per l'uso pubblico delle strade.

Sono Utenti altresì coloro che pur non possedendo alcun immobile nel comprensorio, beneficiano dei servizi consortili e/o usano il territorio consortile per l'esercizio delle loro industrie, attività, ecc.; questi ultimi possono essere inseriti nei ruoli consortili.

Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio per alienazione del bene, sia esso consorziato o utente, perde il diritto di farne parte, ma rimane obbligato solidamente col suo successore a qualsiasi titolo al pagamento dei contributi ancora intestati a suo nome riportati nei ruoli fino al giorno della comunicazione al Consorzio del documentato cessato suo interesse con lettera raccomandata o sistema equivalente allegando la copia dell'atto di trasferimento dell'immobile o una dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati contenuti nell'atto come ulteriormente specificato nel successivo Art.29.

Art. 6 - CONTRIBUENTI

Ciascun consorziato o utente ha l'obbligo di concorrere alle spese di sistemazione, adeguamento e manutenzione delle strade consortili annessi e connessi, degli impianti ed opere di interesse collettivo e

Articolo 3° - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Le spese necessarie per la manutenzione delle strade di cui al precedente articolo 2°, comprese le spese di amministrazione, **andranno ripartite tra i soli proprietari dei terreni**, ricadenti nel perimetro del Consorzio, subentrati nella proprietà, ai Signori Vaselli Erberto e Giuseppe per acquisti diretti od indiretti. Tale riparto sarà fatto in proporzione alla **superficie catastale** di ciascun appezzamento posseduto da detti terzi acquirenti. Si trascrive la clausola relativa alle strade inserite negli atti delle vendite effettuate dai Signori Vaselli che è del seguente tenore: "I Signori Giuseppe ed Erberto Vaselli e **loro successori**, familiari società, ospiti, operai, dipendenti ecc., hanno ed **avranno sempre il diritto di transito gratuito sulle strade interne del Consorzio** innanzi detto, e ciò senza alcuna limitazione di mezzi e di tempo e per zone od in sorta, essendosi anche di ciò tenuto conto nelle trattative e nel prezzo di vendita". La **riduzione degli oneri consorziali nascenti da tale patto verrà a cessare** per quegli appezzamenti di terreno che venissero trasferiti a terzi dai Signori Vaselli Erberto e Giuseppe e/o loro successori **sempre che per accedere a detti appezzamenti dovessero essere usate anche in parte**, strade mantenute dal Consorzio.

quelle generali di gestione e amministrazione, sia ordinarie ed anche straordinarie. Le relative spese saranno a carico degli iscritti nei ruoli sia ordinari che straordinari,

Art. 7 – CONTRIBUTO ORDINARIO – PIANO DI RIPARTO

La misura e la modalità dei contributi alle spese sia ordinarie che straordinarie, come per le nuove opere e servizi a carico dei consorziati sono stabilite come segue:

Detratto dallo stanziamento l'eventuale contributo obbligatorio del Comune di Roma Capitale ex Art.3 del DLLgt 1446/18; il contributo individuale uguale per tutti gli iscritti a ruolo il cui importo viene quantificato dal Consiglio di Amministrazione ed i contributi straordinari di cui al successivo Art. 9, la restante cifra riferita al lotto di appartenenza viene così ripartita:

- % in proporzione alla misura della superficie del terreno di proprietà;
- % alla misura del fronte stradale sulle vie consortili in manutenzione;
- % in ragione delle Unità Immobiliari (UI) di qualsiasi categoria registrate in Catasto o effettivamente presenti nel lotto.

Per ovviare alla mancanza o carenze documentali, che deve obbligatoriamente fornire il legittimo proprietario, il Consorzio ha facoltà di utilizzare i dati presenti in Catasto, ovvero di stimarli e quantificarli d'ufficio ai fini del calcolo del contributo anche stabilendo dei parametri applicativi standard, fino alla regolare comunicazione da parte dell'interessato e valevoli esclusivamente per i ruoli non ancora esecutivi al momento della comunicazione e/o rettifica da parte dell'interessato.

Le spese per gli accertamenti d'Ufficio anticipate dal Consorzio vengono poste a carico degli inadempienti cui si è reso necessario l'accertamento vanno sommate in aggiunta a quelle ordinarie sul primo ruolo non ancora in esazione.

Articolo 4°

Il Consorzio, a mano a mano, prenderà in consegna e manterrà altre strade già in derivazione e prosecuzioni di quelle indicate con colore verde nella citata pianta allegata, qualora gli interessati provvederanno alla loro preventiva sistemazione con manto bituminoso e sempre che tali strade siano necessarie per accedere ad appezzamenti di terreno di consorziati succeduti nella proprietà ai Signori Vaselli ed abbiano partecipe alle spese Consorziali avendo transito su altre strade del Consorzio.

Per i lavori e servizi comuni eccedenti a quelli esclusivi del DLLgt 1446/18 che venissero deliberati dall'Assemblea ed affidati al Consorzio, le modalità per la ripartizione delle relative spese qualora non fossero disposte diversamente dall'Assemblea deliberante su proposta del CdA, si applica il criterio di ripartizione ordinario di cui sopra. **Per le UI non ad uso abitativo.....(da normare)**

Art. 8 - GRADO DI UTENZA

Per tutte le proprietà consorziate che hanno fronte stradale su altre vie non in manutenzione su strade pubbliche esterne al comprensorio consortile e con accesso diretto da quest'ultime, viene applicata una riduzione percentuale del contributo corrispondente al numero delle strade pubbliche stesse; così la proprietà consorziata avente un secondo fronte ed ingresso su strade pubbliche esterne rientra nel 2° grado; quello che ha un terzo fronte ed accesso rientra nel 3° grado e così via. Il 2° grado contribuisce per la metà dell'onere del 1° grado; il 3° grado per un terzo del 1° grado e così di seguito

(vedi Art. 1e competenza dell'Assemblea non Statuto)

Articolo 5° - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Un contributo straordinario verrà applicato nel caso di un danno che per un qualsiasi motivo, anche indipendente dall'intensità del traffico, venga causato alla rete viaria od opere del Consorzio. L'importo del contributo, proposto dall'Amministratore, deve essere approvato dall'Assemblea degli utenti.

Articolo 6° - ESTENSIONE DEI FINI DEL CONSORZIO

Il Consorzio, potrà, su delibera dell'Assemblea, allargare la propria attività estendendola ad altri servizi e impianti di interesse comune, la deliberazione, per essere valida dovrà essere approvata da utenti rappresentanti almeno i 2/3 della superficie del Consorzio soggetta a contributo. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese con la maggioranza di cui sopra, sono impegnative anche per gli assenti e dissidenti i quali pertanto non potranno esimersi dal partecipare alle spese deliberate.

Art. 9 - UTENZA STRAORDINARIA

E' dovuto un contributo speciale straordinario da parte dei consorziati e di utenti che appartenenti o estranei al Consorzio, arrecano un danno di qualsiasi genere o maggiori oneri anche amministrativi, così pure coloro che fanno uso particolare delle strade per costruzioni, esercizio di industrie particolari, attività di qualsiasi entità e natura per il transito di automezzi che adoperano le strade; o utilizzano i servizi consortili con un uso generalmente più intenso di quello ordinario abitativo. I contributi vengono calcolati e ripartiti tra i vari utenti speciali, in base alla stima dei danni o alla maggiore spesa che il Consorzio sostiene o ha sostenuto o deve sostenere per le straordinarie manutenzioni, e/o per gli oneri amministrativi stimati o arrecati direttamente o indirettamente; e come tali vengono iscritti nei ruoli di contribuenza.

Sono considerati Utenti anche le Aziende dei pubblici servizi, e/o coloro che utilizzano le strade e le strutture consortili con impianti fissi o mobili; in tal caso è data facoltà al Consorzio in occasione del rilascio del Nulla Osta di richiedere eventuali fondi cauzionali a garanzia dei ripristini conformi degli scavi per loro impianti, ecc., o altre indennità in genere.

Il CdA ha facoltà di stabilire ed approvare un criterio di valutazione perequativo per l'attribuzione di tali contributi agli Utenti straordinari.

(vedi Art.1 e competenza Assemblea)

Art. 10 - PATRIMONIO

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme degli impianti, delle opere e dalle aree di proprietà comune indivisa come anche i terreni residui della lottizzazione originale non edificabili e destinate ad uso comune, nonché dall'insieme delle opere e delle aree, che sono conferite al Consorzio;

dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso e di interesse generale; dagli impianti di genere di uso collettivo, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona;

dai contributi consorziali;

dalle eventuali opere d'interesse collettivo, che venissero al Consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività.

Dai macchinari ed attrezzature del Consorzio e da tutti gli altri beni strumentali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività consortile

Art. 11 - RUOLO DI CONTRIBUZIONE

I contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, sono riscossi dal Consorzio mediante ruoli di contribuzione.

Il ruolo di contribuzione approvato dall'Assemblea Generale e pubblicato a norma di legge viene rimesso all'Esattore ai sensi dell'Art 7 del DLL 1446/18, o al servizio riscossione preposto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere ruoli di contribuzione speciale a carico delle utenze non in regola con i pagamenti mediante la riattribuzione delle somme di morosità consolidata negli esercizi precedenti integrata degli interessi, delle spese di accertamento e quelle di redazione del ruolo

Il Consorzio ha la facoltà di riscuotere altresì direttamente le quote consortili, ed anche tramite istituti bancari, di stabilire i termini per il pagamento, nonché di procedere con i propri legali al recupero coattivo dei contributi a carico ed a spese degli inadempienti.

Articolo 7° - DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli utenti del Consorzio e si aduna in sessione ordinaria una volta l'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario. Nel corso dell'anno l'Assemblea si può riunire in sessione straordinaria

Art. 12 - SERVIZIO TESORERIA - CONTABILITA'

Tutte le somme riscosse dal Consorzio sono versate sul conto corrente intestato al Consorzio Stradale stesso presso un Istituto Bancario.

Tutte le operazioni in tale conto corrente sono a firma del Presidente del Consorzio, che dispone i mandati di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare tra i suoi componenti un addetto alla contabilità per la registrazione dei movimenti del conto corrente, custodia dei giustificativi, e redazione della contabilità alla base della redazione dei bilanci consorziali.

Art. 13 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione ed il programma poliennale ed il bilancio consuntivo munito dalla relazione dell'eventuale Revisore dei conti è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione definitiva dell'Assemblea Generale dei Consorziati

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE

Organi del Consorzio sono:

- 1)- l'Assemblea Generale dei Consorziati,
- 2)- il Consiglio di Amministrazione
- 3)- il Presidente del Consorzio,
- 4)- il Revisore dei Conti.

Art. 14 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Consorziati iscritti nel partitario consorzile, essa è l'organo superiore che ha i compiti di indirizzo generale del Consorzio, e rappresenta la totalità dei consorziati.

quando il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando ne abbiano fatta richiesta al Presidente un numero di utenti pari ad almeno la metà delle utenze, indipendentemente dalla superficie dei rispettivi terreni. Gli inviti alla Assemblea dovranno essere recapitati ai singoli utenti mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la adunanza, gli inviti dovranno contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea, dovranno cioè indicare in modo chiaro tutti gli argomenti che saranno trattati dagli utenti i quali dovranno poi deliberare in merito. Le deliberazioni dell'Assemblea, escluse quelle previste dall'articolo 6°, sono valide in prima convocazione se è presente un numero di utenti rappresentanti almeno la metà della superficie del Consorzio soggetta a contributo, mentre in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero di essi; la seconda convocazione si potrà tenere nello stesso giorno della prima dopo un intervallo di tempo di un'ora. In caso di votazione ciascun utente ha diritto ad un voto di peso pari alla superficie agitante da esso posseduta, e tale voto costituisce la quota di partecipazione.

Ciascun utente può delegare altra persona, anche estranea al Consorzio, a rappresentarlo in Assemblea mediante delega scritta sullo stesso invito. Ove un comprensorio immobiliare è di proprietà di più persone tale comprensorio si intende ad unica utenza a condizione che la quota di partecipazione indivisa, ferma la solidarietà tra i comproprietari che si trovano nella condizione suddetta, essi devono comunicare all'Amministratore del Consorzio, con lettera raccomandata a chi di loro deve essere sempre diretto l'invito all'assemblea ed ogni altra comunicazione nonché chi deve sempre rappresentarli in assemblea salvo successive variazioni da farsi con lettera raccomandata. La rappresentanza in assemblea può essere indicata di volta in volta come innanzi precisato per le altre utenze però con delega scritta sullo stesso

Art. 15 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea generale si aduna usualmente in sessione ordinaria una volta l'anno. Le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei consorziati, ed in seconda convocazione sono valide, qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delle relative quote millesimali.

Agli effetti del calcolo, si fa riferimento alle ditte catastali presenti, e per il calcolo delle relative carature voto, al ruolo esecutivo antecedente l'Assemblea.

L'allontanamento di alcuni dei consorziati intervenuti, dopo accertato il numero dei presenti, non influisce sulla validità dell'adunanza.

Le Assemblee Generali straordinarie sono tenute ogni qualvolta se ne riconosce la necessità da parte del Presidente del Consorzio, o del Sindaco del Comune di Roma, del Consiglio di Amministrazione consorziale, ovvero su richiesta di un numero pari a 2/3 dei consorziati, esclusi da tale numero quelli non in regola con i pagamenti e gli estranei al Consorzio.

Questi ultimi sono invitati alle assemblee nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartire fra i medesimi.

Anche per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie valgono gli stessi criteri di quelle ordinarie in merito alle presenze necessarie.

Dell'Assemblea viene redatto entro 15 giorni dalla sua conclusione il verbale definitivo a firma del Presidente e del Segretario; viene pubblicato in Albo Pretorio del Comune di Roma e nel sito del Consorzio per 15 giorni, dopodiché diviene esecutivo a tutti gli effetti, e custodito in atti.

Art. 16 - INVITI ALLE ASSEMBLEE GENERALI

L'avviso viene pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Roma e/ o nell'Albo nel sito del Consorzio almeno dieci giorni lavorativi prima

<p>invito da tutti i deleganti.</p> <p>L'Assemblea nella sua sessione ordinaria annuale svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elegge il Presidente del Consorzio ed il Vicepresidente; — nomina il Tecnico-amministratore del Consorzio; — approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; — stabilisce l'importo di eventuali quote straordinarie; — approva i lavori da eseguirsi; — autorizza il Tecnico-amministratore a chiedere ai vari utenti l'esazione dei contributi; — autorizza il Presidente a stare eventualmente in giudizio; — delibera su quegli argomenti di interesse comune che possono divenire di 	<p>della adunanza.; uno solo dei metodi sopra descritti rende valida la convocazione dell'Assemblea</p> <p>Il CdA ha facoltà di decidere di far apporre manifesti nel comprensorio o di recapitare la copia dell'invito per posta ordinaria al recapito noto dei consorziati presente in atti tramite consegna agli uffici addetti alla consegna postale; o da consegnare a mano per mezzo d'incaricato con facoltà di deposito del plico nella cassetta delle lettere, o per mail all'indirizzo fornito dal consorziato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione decide in merito agli eventuali allegati da inviare congiuntamente all'avviso.</p> <p>Le adunanze in 2^a convocazione possono essere tenute nello stesso giorno un'ora dopo la 1^a convocazione andata deserta.</p> <p>.</p> <p>Art. 17 - FACOLTÀ DELL'ASSEMBLEA</p> <p>A- Nella sessione ordinaria l'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) elegge il Presidente del Consorzio ed i tre Consiglieri di Amministrazione; questi, se scelti fra i consorziati devono essere in regola con i pagamenti, pena ineleggibilità o la decadenza. 2) nomina l'eventuale Revisore dei Conti stabilendone i compiti e l'eventuale compenso; 3) approva i consuntivi ed i bilanci preventivi annuali e poliennali; e l'ammontare dei ruoli di contribuzione; 4) approva il riparto tra le spese ordinarie e quelle straordinarie; 5) approva i programmi dei lavori di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture in gestione, e delle relative manutenzioni ordinarie e cicliche. <p>B- Nella sessione straordinaria l'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) approva le modifiche allo Statuto 8) approva i progetti, le opere innovative ed integrative alle strade ed i nuovi servizi collettivi 9) Delibera in merito agli altri argomenti eccedenti quelli delle sessioni
---	--

carattere consorziale in base a quanto stabilito dall'articolo 6°.

ordinarie sottoposti al suo esame dal CdA.

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale al quale è affidata l'amministrazione del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione consorziale viene eletto dall'Assemblea Generale ed è formato dal Presidente del Consorzio, e da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Consorziati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, durano in carica **tre** anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Sindaco del Comune di Roma, il Presidente, o almeno due componenti del CdA lo ritengono necessario per la trattazione di affari consorziali

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che risultassero assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive sono considerati decaduti dalla carica.

È sospeso automaticamente e senza alcuna formalità dalle sue funzioni nel CdA chi direttamente o indirettamente ha in corso contro il Consorzio un contenzioso legale; la eventuale decadenza dalla carica viene decisa dall'Assemblea.

Nel caso di decadenza o dimissioni da parte dei Consiglieri effettivi, i primi tre candidati votati ma non eletti dall'Assemblea per la carica di Consigliere vengono considerati Consiglieri supplenti; essi subentrano nella carica di Consigliere effettivo in ordine al maggior numero di voti ricevuti.

Qualora per qualsiasi motivo in Consiglio di Amministrazione non si riuscisse ad avere il numero legale per deliberare, il Presidente svolge comunque tutte le sue funzioni, ma è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale la integrazione dei nuovi componenti del Consiglio che durano in carica insieme agli altri, in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari.

Il Consiglio di Amministrazione è un organismo collegiale, quindi qualora per qualsiasi motivo venissero a mancare per dimissioni o altro la maggioranza dei componenti del Consiglio, cioè tre componenti dello stesso, il Consiglio decade ed il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo integrale del CdA, Presidente compreso.

Nel caso di corresponsione di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali, il rappresentante dell'Ente locale che eroga il contributo non partecipa alla elezione delle cariche sociali; ma se formalmente richiesto al Consorzio, entra di diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio come Consigliere aggiunto avente le stesse prerogative degli altri Consiglieri, eletti questi ultimi esclusivamente dai consorziati riuniti in Assemblea Generale.

Ogni Consigliere dispone di un voto nominale.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è atto amministrativo interno; il medesimo CdA può deliberarne la pubblicazione se ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 19 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione consorziale direttamente o a mezzo di incaricati:

- 1) Rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei consorziati e degli iscritti nei ruoli di contribuzione in relazione agli atti pervenuti o dagli accertamenti d'Ufficio;
- 2) Compila il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il programma poliennale da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Generale;
- 3) Cura la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari, approva i capitolati e stabilisce la procedura d'appalto dei lavori relativi alle opere stradali, impianti e servizi comuni;

- 4) Vigila sull'esecuzione dei lavori e periodicamente verifica lo stato di conservazione della strada, degli impianti, servizi e delle opere annesse;
- 5) Provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- 6) Designa, i giorni ed il luogo per le convocazioni ordinarie e straordinarie;
- 7) Formula gli ordini del giorno delle adunanze;
- 8) Esegue il riparto delle spese sia ordinarie che straordinarie da porre a carico dei consorziati e degli utenti, e l'emissione del relativo ruolo di contribuenza;
- 9) Controlla la riscossione dei contributi e delle eventuali altre entrate del Consorzio;
- 10) Assume le iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
- 11) Propone le modifiche allo Statuto consorziale;
- 12) Nomina i consulenti e gli incaricati del Consorzio;
- 13) Autorizza il Presidente a stare in giudizio, a transigere e stipulare convenzioni;
- 14) Provvede nei casi di urgenza ad adottare delibere di competenza dell'Assemblea sottoponendola alla ratifica nella prima riunione
- 15) Adotta i Regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio.
- 16) Decide sugli argomenti consortili di gestione che esulano da quelli di indirizzo generale di competenza dell'Assemblea
- 17) Nomina tra i propri componenti del Consiglio il Vicepresidente.

Art. 20 - INDENNITÀ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le funzioni di Presidente del Consorzio, dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono onorifiche e gratuite. Sono però dovuti ai medesimi i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio in

Articolo 8° - DEL PRESIDENTE

Per tutti i rapporti economici, amministrativi e giuridici, il Presidente od in sua assenza il Vice Presidente, riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e perciò ha il diritto e l'obbligo:

- di fissare il giorno dell'adunanza dell'Assemblea e di predisporre l'ordine del giorno;
- di presiedere l'Assemblea;
- di eseguire tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- di provvedere, nei casi di urgenza, a svolgere i lavori consorziali di competenza dell'Assemblea nei poi riferirne a corso della sua prima riunione affinché possano essere ratificati;
- di firmare la corrispondenza d'ufficio e gli atti del Consorzio;
- di provvedere all'appalto dei lavori, di firmare i contratti tutti gli atti deliberati dall'Assemblea;
- di autorizzare ai pagamenti l'Amministratore;

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione consorziale; per la partecipazione alle riunioni potrà essere stabilito un gettone di presenza; nonché stabilito un rimborso forfetario per l'attività svolta a favore del Consorzio la cui misura viene stabilita dall'Assemblea in fase di approvazione dei bilanci.

Art. 21 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede tutte le riunioni consortili, ed in particolare quelle del Consiglio di Amministrazione consorziale e le Assemblee Generali.

Il Vicepresidente funge da Presidente nell'assenza o impedimento del medesimo.

Il Presidente nomina il Segretario verbalizzante e per le votazioni gli eventuali scrutatori, i quali provvedono insieme alla segreteria dell'Assemblea allo scrutinio delle schede voto e firmano insieme a lui il verbale delle votazioni.

Il Presidente del Consorzio resta in carica al termine del mandato fino alla sua sostituzione con la nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Per tutti i rapporti economici, bancari, amministrativi, tecnici, giudiziari; e con facoltà di delega il Presidente del Consorzio riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e perciò ha diritto ed obbligo:

- 1) di richiedere la spedizione degli avvisi per le adunanze e di presiederle;
- 2) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione consorziale;
- 3) di firmare gli atti del Consorzio, con facoltà di delega decisa questa dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) di presiedere alle formalità dell'appalto delle forniture e dei lavori;
- 5) di stipulare i contratti.

- 6) di sovrintendere l'amministrazione e gli incaricati del Consorzio
- 7) di autorizzare i mandati di pagamento per consentire i relativi bonifici
- 8) di adottare nei casi effettiva urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di sottoporli a ratifica alla prima seduta del Consiglio.

Art. 22 - REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea, se ritenuto opportuno, può nominare un consorziato delegato alla verifica e certificazione della contabilità consortile.

Il Revisore viene scelto fra i consorziati a ciò abilitato ed in regola con i pagamenti, ovvero, nell'impossibilità e/o indisponibilità dei consorziati, attraverso un professionista o una società esterni al Consorzio.

Spetta al Revisore di seguire e controllare la regolarità della contabilità consortile, e riferire in merito all'Assemblea.

I Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile; a tale persona è dovuto un rimborso spese per lo svolgimento delle mansioni indicate, stabilito nelle forme e nei nodi come per i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art.20.

Art. 23 - SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E DIREZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio si può servire dell'opera professionale di consulenza ed assistenza da parte di tecnici e/o di Studi professionali e/o Società di servizi specializzati in materia, per redigere progetti, disegni, contabilità concernenti i lavori stradali, direzione dei lavori; ripartizione delle spese, redazione dei bilanci e preventivi, ruolo di contribuenza; per assistere con parere consultivo le riunioni del CdA e dell'Assemblea; ed in generale per sovrintendere e coordinare lo svolgimento dell'attività di segreteria e la evasione di tutte le pratiche tecniche, amministrative e di corrispondenza concernenti lo

Articolo 9° - DEL TECNICO-AMMINISTRATORE

Il Consorzio si avvale dell'opera di un tecnico, che funge anche da amministratore, il quale ha le seguenti mansioni:

- stabilisce i lavori che a suo giudizio sono necessari far eseguire e li sottopone al Presidente per la inclusione nell'ordine del giorno da discutere nella Assemblea;
- rivede ed aggiorna annualmente l'elenco degli utenti;
- provvede agli avvisi di convocazione dell'Assemblea;
- compila il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- esegue la ripartizione delle spese fra i vari utenti in base a quanto stabilito dal presente Statuto;
- notifica il contributo a carico dei singoli utenti;
- riscuote i contributi e provvede ai pagamenti su autorizzazione del Presidente;
- evade tutte le pratiche necessarie per il buon funzionamento del Consorzio, eseguendo ogni attività di carattere tecnico ed amministrativo che non sia espressamente riservata al Presidente.

Il Tecnico-amministratore del Consorzio viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni, e può essere riconfermato.

Articolo 10° - DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; non appena chiuso l'anno finanziario l'amministratore dovrà redigere il conto consuntivo ad esso relativo in modo da stabilire l'avanzo o il disavanzo che si è avuto nell'esercizio, e quindi redigere il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Sia il conto consuntivo con la relativa indicazione dell'avanzo o del disavanzo, sia il bilancio preventivo devono essere presentati all'Assemblea degli utenti per essere discussi e deliberati.

Articolo 11° - DELL'ESAZIONE DEI CONTRIBUTI

Una volta approvato dall'Assemblea il bilancio preventivo, risultano praticamente fissati in base al criterio stabilito dall'articolo 3 i contributi annui a carico dei singoli utenti a meno di eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 5. L'amministratore del Consorzio, calcolati i suddetti contributi, deve notificarli mediante lettera raccomandata ai singoli utenti; questi ultimi sono tenuti al

svolgimento dell'esercizio consorziale, i compensi dovuti per tali prestazioni necessarie al funzionamento del Consorzio sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito disciplinare di incarico professionale.

(NO – competenza del CdA così come tutti gli eventuali incarichi professionali)

(vedi art.12/bis)

(vedi art. 11)

pagamento mediante vaglia postale o assegno bancario entro un termine massimo di venti giorni dall'avvenuta notifica.

Articolo 12° - OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante raccomandata; altrimenti saranno considerati validi a tutti gli effetti gli inviti inviati all'ultimo domicilio comunicato al Consorzio, anche se non recapitati all'utente.

Gli utenti, nel caso di trasferimento della proprietà sono tenuti a comunicare al Consorzio con lettera raccomandata l'avvenuto trasferimento indicando gli estremi dell'atto notarile, le generalità ed il domicilio dell'acquirente, in caso contrario resteranno obbligati al pagamento del contributo.

Gli utenti, sempre nel caso di trasferimento della proprietà sono tenuti a richiamare espressamente nell'atto di compravendita l'obbligo per il nuovo acquirente di partecipare al Consorzio con tutti gli obblighi di cui al presente statuto.

Articolo 13° - RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Eventuali reclami contro le deliberazioni della Assemblea, devono essere notificati al Presidente del Consorzio il quale ha l'obbligo di inserirli nell'ordine del giorno della successiva Assemblea; quest'ultima deciderà quindi in merito ad essi; contro le decisioni di questa si potrà ricorrere all'autorità giudiziaria.

(vedi Art.27 variazioni)

(Vedi Art 24) e TAR

Articolo 14° - SEDE DEL CONSORZIO

La sede del Consorzio è originariamente quella stabilita nell'atto costitutivo. Eventuali variazioni di sede saranno deliberate dall'Assemblea.

Articolo 15° - RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento a tutte le norme in materia sancite dal Codice Civile e a tutte le altre leggi vigenti.

(vedi Art.3)

(NO vedi Art.1 riferimento alla Legge)

IV - DEI LAVORI**Art. 24 - ESECUZIONE E APPALTO DEI LAVORI**

Approvati dall'Assemblea Generale i programmi generali dei lavori, il Consiglio di Amministrazione consorziale provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi o con licitazione privata, o con trattativa privata, o con esperimento d'asta, adottando il sistema e tutte quelle norme che crederà opportune e convenienti per il Consorzio, nel rispetto delle disposizioni e norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione presentata all'Assemblea Generale una relazione dell'andamento dei lavori e delle spese inerenti eseguite e sulla gestione consorziale.

Art. 25 – AMMISSIONE ALLE GARE

Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione consorziale. Sia i rappresentanti delle Ditte concorrenti, sia i membri del Consiglio di Amministrazione, ed i consorziati, che dovessero concorrere agli appalti dei lavori, dovranno astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - RECLAMI

Ogni reclamo circa l'applicazione dei contributi viene iscritto nell'ordine del giorno e deciso dal Consiglio di Amministrazione. Resta salvo ogni diritto di impugnativa da parte del reclamante presso l'Assemblea Generale ovvero delle superiori autorità amministrative ed anche a quelle giudiziarie.

Art. 27 - DELEGHE

Ogni consorziato può delegare la sua rappresentanza nell'Assemblea Generale ad un altro consorziato o ad un estraneo, mediante mandato scritto sullo stesso invito ad intervenire all'Assemblea stessa. Nessun votante può avere più di tre deleghe.

Art. 28 - VOTAZIONI

Ogni consorziato e/o utente iscritto nei ruoli, purché in regola con i pagamenti, ha diritto di esprimere in Assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria un numero di voti proporzionale all'entità del contributo nelle spese ordinarie.

Il numero dei voti viene sempre computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuenza, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Le carature consortili, ai fini della partecipazione e per l'espressione dei voti in Assemblea possono essere espresse in carature millesimali e/o percentuali.

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti abilitati ed espressi qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e delle relative quote millesimali, sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente che con mezzi meccanici o elettronici da utilizzare per lo scrutinio.

Il voto del Comune in Assemblea ex Art. 3 del DLLgt 1446/18, e

quello degli altri Enti Locali che dovessero partecipare al bilancio consortile, è computato in relazione al contributo erogato relativo all'esercizio/ruolo che precede l'Assemblea.

Le votazioni delle nomine alle cariche consortili e tutte quelle che riguardano persone vengono effettuate a scrutinio segreto tramite schede a ciò predisposte.

Le votazioni nel Consiglio di Amministrazione sono uninominali, in caso di parità prevale quella del Presidente (vedi Art.18)

Art. 29- VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DOMICILIO

Tutti i consorziati sia ordinari che straordinari sono obbligati a comunicare formalmente al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio, in difetto di che vengono considerati validi a tutti gli effetti le iscrizioni nei ruoli di contribuzione e gli inviti di convocazione invitati all'ultimo domicilio in atti del Consorzio, anche se non recapitati all'interessato.

Analogamente sono ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa, qualora tale variazione, completa delle generalità e del domicilio del nuovo proprietario, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme prescritte.

La perdita della qualità di consorziato nel Consorzio costituisce perdita del diritto a farne parte come indicato nel precedente Art.5, ma egli rimane tenuto altresì a comunicare e documentare formalmente al Consorzio tutte le variazioni di proprietà e di domicilio e/o del nuovo rappresentante della proprietà.

Gli interessati, pertanto, nel loro esclusivo interesse, debbono comunicare al Consorzio i dati immobiliari e gli estremi dell'atto allegando una copia dello stesso; può derogarsi all'obbligo di trasmissione della copia dell'atto di compravendita nel caso in cui l'interessato autocertifichi l'avvenuto passaggio di proprietà, rappresentanza, ecc. ed indichi tutti i dati necessari per l'aggiornamento del partitario consortile (generalità, data di nascita, codice fiscale,

residenza, ubicazione, consistenza e valore millesimale del bene immobile).

In mancanza o incompletezza delle comunicazioni circa il mutamento di proprietà, di rappresentante e d'indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di procedere d'ufficio ai necessari accertamenti, ponendo a carico dell'inadempiente ogni relativo onere.

Il Consorzio resta esonerato, altresì, da ogni responsabilità per eventuali controversie dipendenti da omesse denunce di quanto sopra.

Le variazioni di cui sopra vengono applicate nel ruolo successivo a quello in esazione al momento della comunicazione nelle forme di cui sopra.

Art. 30 - REGOLAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di adottare, ove le esigenze lo richiedano, uno o più Regolamenti per il funzionamento del Consorzio; tali Regolamenti integrano le norme statutarie e pertanto devono essere rispettati da tutti siano essi Consorziati, Utenti o estranei al Consorzio.

Art. 31 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio non si pone fine di lucro quindi, in caso di scioglimento per conseguenza della acquisizione di tutti i beni e servizi da esso amministrati da parte del Comune di Roma o altro Ente Locale superiore, l'Assemblea deliberante stabilisce le modalità della liquidazione alle quali si deve attenere il Presidente del Consorzio che ha le funzioni di Liquidatore.

Art. 32 – ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è consentito ai soli consorziati limitatamente ai seguenti documenti amministrativi, purché sussistano e siano comprovate le condizioni di cui all'Art. 22, L. 7.8.1990 N.241 e ss.mm.ii:

<p>— Redatto dal Notaio Dott. Alberto Misurale il 23 luglio 1976 Rep. N° 366764 Rogito N° 29167</p> <p>— Registrato a Roma uff. del registro Atti privati il 20 agosto 1976 al N° 10638</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atti relativi alla posizione contributiva del consorziato e/o utente; - Visione dei ruoli di contribuzione ordinaria o straordinaria entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli stessi resa nota agli aventi diritto con l'affissione nell'Albo nei giorni successivi a quelli dell'Assemblea; - Verbali del Consiglio di Amministrazione o parte degli stessi purché sia nell'esclusivo caso in cui il consorziato vi abbia diretto interesse e lo dimostri per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. - I verbali delle Assemblee Generali. - I Bilanci approvati dalle Assemblee Generali. <p>La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e formulata per iscritto.</p> <p>Non è consentito l'accesso alla rimanente documentazione interna del Consorzio riservata al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese vive.</p> <p>Art. 33- RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI</p> <p>I dati individuali e personali acquisiti dal Consorzio e per comunicazione dei consorziati, o per accertamenti d'Ufficio, sono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio.</p> <p>Art. 34 - DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Essendo il Consorzio Stradale obbligatorio e permanente, i contributi consortili sono deducibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.</p> <p>Art. 35 - NORME TRANSITORIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei consorziati. - Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, rimane in carica fino al termine del suo mandato.
---	---